



COMUNE DI TRESIGNANA

Provincia di Ferrara

Ufficio: AREA SEGRETERIA E SERVIZI DEMOGRAFICI

ORDINANZA N. 2 DEL 19-01-2026

Oggetto: Esumazioni ordinarie presso il cimitero della località di Rero

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SEGRETERIA E SERVIZI DEMOGRAFICI

VISTO:

- 1) il documento unico di programmazione, approvato con deliberazione di consiglio comunale 23 dicembre 2025, n. 62, avente a oggetto “Articoli 151 e 170 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026/2028”;
- 2) il bilancio di previsione finanziario, approvato con deliberazione di consiglio comunale 23 dicembre 2025, n. 69, avente a oggetto “Approvazione Bilancio di Previsione 2026 – 2028”;
- 3) il piano esecutivo di gestione, approvato con deliberazione della giunta comunale 9 gennaio 2026, n. 2, avente a oggetto “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione - PEG per il periodo 2026 - 2028”;
- 4) il piano integrato di attività e organizzazione, approvato con deliberazione della giunta comunale 11 marzo 2025, n. 20, avente a oggetto “Aggiornamento del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) per gli anni 2025-2026-2027 - articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113”, e successive modifiche;

VISTO l'articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 secondo il quale «*A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, le disposizioni che conferiscono agli organi di cui al capo I titolo III l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti, salvo quanto previsto dall'articolo 50, comma 3, e dall'articolo 54*»;

VISTO che con deliberazione del Commissario prefettizio n. 41 del 24 aprile 2019, adottata nell'esercizio dei poteri della Giunta, e successiva rettifica, approvata con deliberazione n. 51 del 06 maggio 2019, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, la “polizia mortuaria” è stata incardinata nel Settore Segreteria e Servizi Demografici – Servizi Demografici;

VISTO il decreto del sindaco 29 dicembre 2025, n. 48, con il quale il funzionario con profilo di specialista in attività amministrative contabili, avv. Capatti Erika, è stata nominata Responsabile del Settore Segreteria e Servizi Demografici, conferendo alla stessa la titolarità della posizione di elevata qualificazione;

ACCERTATA l'attuale situazione del campo d'inumazione del cimitero di Rero, ove risulta assai limitata la disponibilità numerica di spazi da destinare a nuove inumazioni;

VISTI gli articoli 82 e 85 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (da qui 'D.P.R. n. 285/1990'), recante "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria";

VISTA la circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24 giugno 1993 esplicativa del Regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto presidente repubblica 10 settembre 1990 n. 285;

CONSIDERATO CHE:

- le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione;
- le fosse, liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni;
- le ossa che si rinvergono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di raccogliere per deporle in cellette o loculi posti entro il recinto del cimitero e avuti in concessione. In questo caso le ossa devono essere raccolte in apposite cassetine di zinco;
- tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono equiparati a rifiuti speciali e devono essere smaltiti nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915;

VISTO l'articolo 12, rubricato "Esumazioni ed estumulazioni", della legge della Regione Emilia-Romagna 29 luglio 2004, n. 19, recante "Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria";

CONSIDERATO che le esumazioni e le estumulazioni ordinarie sono eseguibili in qualsiasi periodo dell'anno e possono essere eseguite anche senza la presenza di operatori sanitari;

VISTO il regolamento della Regione Emilia-Romagna 23 maggio 2006, n. 4, approvato con deliberazione di Giunta Regionale 22 maggio 2006, n. 687, avente a oggetto: "Regolamento in materia di piani cimiteriali comunali e di inumazione e tumulazione, previsto dall'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 19/2004";

VISTO l'articolo 30, rubricato "Esumazioni ordinarie", del vigente "Regolamento dei servizi funerari, necroscopici, cimiteriali e di polizia mortuaria" del Comune di Tresignana, approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio 24 aprile 2019, n. 32, e integrato con deliberazione del Consiglio Comunale 7 marzo 2022, n. 9;

CONSIDERATO che:

- le esumazioni ordinarie sono operate d'ufficio alla scadenza del periodo di dieci anni per le inumazioni in campo comune;
- per dette operazioni verrà richiesto il pagamento nella misura stabilita in tariffa;
- le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno;
- le esumazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio con proprio provvedimento;
- il Responsabile del servizio curerà la stesura di elenchi e/o tabulati con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria;
- l'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo;
- il personale che esegue l'esumazione stabilirà se un cadavere sia o meno mineralizzato;
- nel caso che il cadavere esumato si presenti completamente scheletrificato, si procederà a raccogliere le ossa nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 85 del D.P.R. n. 285/1990 e dall'articolo 35 del "Regolamento dei servizi funerari, necroscopici, cimiteriali e di polizia mortuaria" del Comune di Tresignana;
- nel caso di non completa scheletrizzazione del cadavere esumato, il resto mortale potrà:
 - a) permanere nella stessa fossa di originaria inumazione per un periodo di anni cinque;
 - b) essere trasferito in altra fossa (campo indecomposti) in contenitori di materiale biodegradabile, per un periodo di anni due;
 - c) essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile;
- per i resti mortali da reinumare si applicano le procedure e le modalità indicate all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254;

VISTA la circolare del Ministero della sanità 31 luglio 1998, n. 10, la quale disciplina quelli che sono i trattamenti consentiti nel corso di un'esumazione ordinaria;

VISTA:

- la deliberazione di giunta comunale del 6 dicembre 2024, n. 106, avente a oggetto: "Approvazione delle tariffe dei servizi cimiteriali" per l'anno 2025 e la deliberazione di giunta comunale 3 dicembre 2025 n. 115 avente a oggetto "Approvazione delle tariffe dei servizi cimiteriali" per l'anno 2026;
- la deliberazione di giunta comunale 6 dicembre 2024, n. 105, con la quale sono stati definiti i canoni d'uso delle concessioni cimiteriali con decorrenza dall'1 gennaio 2025, confermati anche per l'anno 2026, giusta deliberazione di giunta comunale n. 117 del 3 dicembre 2025;

VISTO l'Allegato A, facente parte integrante della presente ordinanza, contenente la lista dei defunti oggetto dell'esumazione;

ATTESO che:

- per le salme, sepolte nel campo 2 del cimitero di Rero, è trascorso il termine prescritto dalla legge e pertanto si può procedere all'esumazione ordinaria;
- il Responsabile del servizio ha curato la stesura di elenchi con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria;

- sono già stati posti in essere strumenti di ricerca per individuare e successivamente avvisare i parenti dei defunti interessati dall'operazione di esumazione, al fine di poter disporre sulla destinazione dei resti mortali dei loro congiunti;
- relativamente alle tombe per le quali non sono rintracciabili i parenti dei defunti e/o che si trovino in stato di evidente abbandono, si procederà ugualmente ad esumazione ordinaria dopo l'avvenuta pubblicazione per 90 giorni della presente ordinanza presso l'Albo pretorio *online*, la pubblicazione sul sito *web* istituzionale e l'affissione presso il cimitero comunale di Rero;
- si rende necessario, per motivi di igiene e sicurezza, interdire l'accesso al pubblico nella parte di cimitero interessata durante il periodo di esecuzione dei lavori di esumazione.

VISTA la propria ordinanza del 30 dicembre 2025, n. 20, avente a oggetto "Esumazioni ordinarie presso il cimitero della località di Rero", che qui s'intende integralmente richiamata, in fatto e in diritto;

PRESO ATTO che, per malfunzionamento del *software*, in calce all'ordinanza del 30 dicembre 2025, n. 20, è stata riportata l'errata qualifica di "Sindaco" seguita dal nome e cognome della scrivente quale firmataria dell'atto, anziché la corretta qualifica di "Responsabile";

ATTESO che:

- come chiaramente si evince dall'*incipit* dell'atto, la qualifica rivestita dalla scrivente firmataria non è quella di "Sindaco" bensì quella di "Responsabile del Settore Segreteria e Servizi Demografici";
- detta errata qualificazione del firmatario, non mette in dubbio la riferibilità della suindicata ordinanza al Responsabile del Settore Segreteria e Servizi Demografici;

VISTA la consolidata giurisprudenza in tema di correzione di errori materiali, in particolare la sentenza del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, Sezione Autonoma di Bolzano, 24 gennaio 2023, n. 17, secondo cui *"In ossequio al più generale principio di correttezza e buona fede cui debbono essere improntati i rapporti tra amministrazione e cittadino, non solo la leggibilità della firma ma anche la stessa autografia della sottoscrizione non possono costituire requisiti di validità dell'atto amministrativo, laddove concorrano altri elementi testuali, emergenti anche dal complesso dei documenti che lo accompagnano, dai quali è possibile individuare la sicura provenienza dell'atto stesso"*;

CONSIDERATO che si rende necessario garantire la correttezza, la regolarità e la conservazione degli atti amministrativi.

Tutto ciò *ut supra* premesso e considerato,

D A T O A T T O

- che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, disciplinante gli obblighi di motivazione dei provvedimenti;

- che il presente provvedimento sostituisce integralmente l'ordinanza del 30 dicembre 2025, n. 20, avente il medesimo oggetto, nella quale è riportata l'errata qualifica di "Sindaco" seguita dal nome e cognome della scrivente, quale firmataria dell'atto, anziché la corretta qualifica di "Responsabile";

- della regolarità tecnica e la correttezza amministrativa conseguente all'adozione del presente atto, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

1. che in data da definirsi col soggetto gestore dei servizi cimiteriali, comunque successiva al 31 dicembre 2026, sia dato inizio alle operazioni di esumazione ordinaria delle salme dei defunti di cui all'allegato A, inumati nel campo 2 del cimitero di Rero;

2. che nelle operazioni di esumazione sia adottata ogni cautela necessaria a evitare situazioni di disagio ai parenti dei defunti e ai visitatori del cimitero, nel rispetto delle salme inumate;

3. che gli spazi interessati dalle operazioni di esumazione siano opportunamente delimitati e protetti, impedendo l'accesso agli estranei, per motivi di igiene e sicurezza, oltretutto per garantire la riservatezza delle operazioni di esumazione;

4. la chiusura al pubblico della parte di cimitero interessata dall'inizio delle esumazioni fino a ultimazione dei lavori;

5. che gli effetti della presente ordinanza vengano sospesi in concomitanza della celebrazione di funerali;

6. che sia fatto obbligo a chiunque di osservare le presenti disposizioni fino all'esaurimento delle operazioni necessarie;

INVITA

i familiari dei defunti di cui all'allegato A, a rivolgersi ai Servizi Demografici del Comune di Tresignana, per disporre sulla destinazione dei resti mortali/ossei dei propri congiunti;

INFORMA

1. che nel caso in cui il cadavere esumato si presenti completamente scheletrificato, i resti, a scelta dei familiari, potranno:

- a) essere posizionati nell'ossario comune;
- b) essere collocati in una sepoltura privata, da effettuarsi in cassette da destinare a cellette ossario, loculi o tombe di famiglia già in concessione. È consentito il collocamento della cassetta contenente le ossa anche in un loculo ove sia stato o sia ancora da tumulare un altro cadavere;

2. che nel caso di non completa scheletrificazione del cadavere esumato, il resto mortale potrà:

- a) permanere nella stessa fossa di originaria inumazione per un periodo di anni cinque;
- b) essere trasferito in un'altra fossa (campo indecomposti), in contenitori di materiale biodegradabile, per un periodo di anni due, di qualsiasi cimitero del Comune di

Tresignana;

- c) essere avviato a cremazione, previo assenso degli aventi diritto, in contenitori di materiale facilmente combustibile;

3. che per i resti mortali da reinumare, si applicano le procedure e le modalità indicate dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254. Il personale che esegue le operazioni di esumazione stabilirà se un cadavere sia mineralizzato o meno;

4. che nel caso di irreperibilità dei parenti o di disinteresse per i resti mortali dei defunti, il Comune provvederà d'ufficio a depositare nell'ossario comune i resti rinvenuti, se completamente mineralizzati, oppure a un'ulteriore inumazione in campo comune per un periodo di cinque anni con successivo deposito nell'ossario comune all'interno del cimitero;

D I S P O N E

1. che dell'inizio delle operazioni massive di esumazione sia data apposita comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo;

2. che la presente ordinanza sia trasmessa al Settore Tecnico, Lavori Pubblici e Patrimonio;

3. che copia della presente ordinanza sia trasmessa, per quanto di rispettiva competenza e conoscenza, a GECIM s.r.l. e alla Prefettura di Ferrara;

4. che copia della presente ordinanza sia pubblicata per 90 giorni all'albo pretorio del Comune di Tresignana, oltreché sul sito informatico istituzionale del Comune;

5. che, al fine di darne la massima diffusione, fino a conclusione delle operazioni, copia della presente ordinanza sia affissa presso il cimitero comunale di Rero;

R E N D E N O T O C H E

- giusta determinazione 8 agosto 2025 n. 504, il responsabile del presente procedimento avente a oggetto l'esumazione ordinaria delle salme dei defunti di cui all'allegato A, inumati nel campo 2 del cimitero di Rero, è il funzionario con profilo di specialista in attività amministrative contabili, avv. Capatti Erika, Responsabile del Settore Segreteria e Servizi Demografici - Servizi Demografici, presso la sede comunale in Piazza Italia, 32 – località Tresigallo, 44039, Tresignana (FE), tel. 0533.59012 - int. 2, email: anagrafe@comune.tresignana.fe.it, p.e.c.: comune.tresignana@cert.comune.tresignana.fe.it;

- ai sensi dell'articolo 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, non sussiste alcuna situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al responsabile del procedimento e del provvedimento;

A V V E R T E

a norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio nel termine di 60 giorni o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di 120 giorni, entrambi decorrenti dal termine della pubblicazione all'albo pretorio.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

Il Responsabile
Capatti Erika
(Sottoscritto digitalmente)

ALLEGATO A

Campo 2 del cimitero di Rero

NUMERO	NOME	COGNOME	DATA DI NASCITA	DATA DI DECESSO
1	FRANCESCA	BONAZZI	24/06/1923	23/03/1993
2	ARGENTINA	CERVI	24/12/1916	09/12/1992
3	ILDA LUBIANA	GRILLANDA	03/09/1921	14/07/1998
4	EUGENIA IOLE	MORELLI	18/06/1911	22/04/1998
5	ROSANNA	TIEGHI	Sconosciuta	Sconosciuta
6	BENITO	FABBRI	Sconosciuta	Sconosciuta
7	MARCELLO	VALIERI	10/02/1924	16/03/2001
8	CURIO	BRUNALDI	24/11/1902	08/06/1976
9	MARIA	MAZZINI	11/12/1904	14/10/1992
10	GIULIANO	GALLOTTINI	03/11/1924	01/02/1994
11	ARRIGO	ZAPPATERRA	15/08/1925	27/08/1998
12	ADRIANA	TIEGHI	01/04/1934	18/10/1998